



Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Capitolato Speciale

Procedura aperta telematica per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, suddiviso in 8 lotti, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro	4
Art. 1.1 Modalità di svolgimento del Servizio	4
Art. 1.2 Responsabilità e Assicurazione R.C.T.	6
Art. 1.3 Ubicazione dell'autofficina utilizzata per il servizio	7
Art. 2 Importo, durata e opzioni dell'Accordo Quadro	7
Art. 3 Penalità	7
Art. 4 Cause di forza maggiore	8
Art. 5 Fatturazione e Pagamenti	8
Art. 6 Garanzia definitiva	8
Art. 7 Subappalto	9
Art. 8 Recesso e risoluzione del contratto	9
Art. 8.1 Risoluzione	10
Art. 9 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	11
Art. 10 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	11
Art. 11 Direttore dell'esecuzione del contratto	12
Art. 12 Referente dell'Appaltatore	12
Art. 13 Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore	12
Art. 14 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	14

Art. 16 Responsabilità per infortuni e danni - obbligo di manleva.....14

Art. 17 Definizione delle controversie14

Art. 18 Rinvio ad altre norme.....14

Allegati al Capitolato:

Allegato 1 - Caratteristiche dei veicoli e luoghi dove gli stessi sono parcheggiati, per ciascun lotto

Premessa

Il presente Capitolato disciplina il servizio di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) suddiviso in 8 lotti in ragione della dislocazione geografica delle sedi dell'Agenzia.

Il servizio è affidato mediante Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, per ogni lotto.

Tutti gli interventi manutentivi non sono predeterminati nel numero ma saranno di volta in volta individuati dal Direttore dell'esecuzione contrattuale nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, secondo la necessità e affidati all'Appaltatore mediante l'emissione di singoli **ordinativi** aventi valore di **contratti attuativi** dell'Accordo Quadro.

Gli ordinativi saranno inviati a mezzo pec e/o mail e recheranno un **CIG derivato** che dovrà essere citato in sede di fatturazione.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Capitolato speciale disciplina l'affidamento del servizio di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), attualmente costituito da n. 130 unità, comprendenti autovetture, autocarri e carrelli leggeri.

L'affidamento è suddiviso nei seguenti otto lotti:

- lotto 1: CIG 864876637C - n. 33 autoveicoli dislocati in zona Padova;
- lotto 2: CIG 8649356A5C - n. 19 autoveicoli dislocati in zona Belluno;
- lotto 3: CIG 86494285C8 - n. 07 autoveicoli dislocati in zona Arabba (BL);
- lotto 4: CIG 8649514CBE - n. 16 autoveicoli dislocati in zona Treviso;
- lotto 5: CIG 864955703E - n. 26 autoveicoli dislocati in zona Venezia;
- lotto 6: CIG 86509784E2 - n. 07 autoveicoli dislocati in zona Verona;
- lotto 7: CIG 8650985AA7 - n. 19 autoveicoli dislocati in zona Vicenza;
- lotto 8: CIG 8650994217 - n. 03 autoveicoli dislocati in zona Rovigo.

Le caratteristiche dei veicoli e i luoghi dove gli stessi sono parcheggiati, per ciascun lotto, sono descritte nell'allegato "1" al presente Capitolato.

Si precisa che, in caso di guasto in itinere, qualsiasi veicolo potrà essere consegnato per la riparazione all'officina più vicina al luogo dell'evento.

Il numero dei veicoli compresi in ciascun lotto potrà, in sede di esecuzione contrattuale, subire delle implementazioni o decurtazioni in relazione alle esigenze istituzionali di ARPAV.

Art. 1.1 Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni "a chiamata", cioè su richiesta di ARPAV:

- manutenzione ordinaria comprendente:

- la sostituzione di parti/componenti degli autoveicoli soggetti a normale usura (es. candele, batteria, pastiglie dei freni, filtri, olio e liquidi);
 - sostituzione, inversione, cambio estate/inverno e riparazione dei pneumatici. Nei preventivi riguardanti la sostituzione dei pneumatici, l'appaltatore dovrà fornire le quotazioni di almeno tre marche di pneumatici fra le quali il Direttore dell' esecuzione contrattuale potrà convenientemente scegliere;
 - verifiche periodiche (ad es. revisione biennale di legge e tagliando da effettuarsi sulla base delle verifiche dei chilometri effettuati, secondo quanto prescritto dalle case costruttrici dei singoli veicoli). L'appaltatore avrà l'obbligo di tenere lo scadenziario delle verifiche periodiche e di darne avviso con congruo anticipo ad ARPAV.
- manutenzione straordinaria comprendente:
- interventi sull'autoveicolo e/o impianto elettrico;
 - sostituzioni di parti/componenti usurate anormalmente e/o difettose, guaste, non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria, necessarie a ripristinare la funzionalità del veicolo (es. sostituzione frizione, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, cristalli ecc.), interventi alla carrozzeria, alle tappezzerie e agli interni in genere. L'Appaltatore dovrà garantire la sostituzione e l'installazione di pezzi di ricambio originali o equivalenti in base alle tipologie e ai modelli di autoveicoli oggetto della manutenzione;
 - ricarica gas refrigerante del circuito di condizionamento, con verifica preventiva di assenza di perdite dal circuito stesso;
 - applicazione coppia di adesivi identificativi dell'Agenzia, forniti dall'Agenzia stessa, su ognuna delle due portiere laterale anteriori, di circa cm 60x25, previa accurata pulizia della zona di intervento.

L'elencazione delle prestazioni di servizio descritte nel presente articolo costituiscono una mera esemplificazione delle attività oggetto dell'appalto, che debbono intendersi estese a tutte le attività ed a tutti gli adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti gli autoveicoli in dotazione ad ARPAV.

ARPAV provvederà a contattare telefonicamente l'Appaltatore e a consegnare l'autovettura, ove la stessa non sia ferma a causa di guasto, concordando i tempi per il successivo ritiro. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sarà espressamente autorizzato preventivamente dal Direttore dell'esecuzione contrattuale di ARPAV che valuterà l'opportunità di esecuzione dell'intervento manutentivo sulla base di apposito preventivo di spesa rilasciato dall'Appaltatore entro 2 giorni lavorativi dalla consegna del mezzo.

Il preventivo di spesa dovrà contenere le seguenti informazioni:

- elenco dei lavori da eseguire, parti da sostituire in base alla marca dell'autoveicolo con i relativi codici, costi, sconti applicati e conseguenti prezzi finali, ricavati dai listini delle case costruttrici;
- copia o estratto del listino prezzi relativi all'intervento;
- tempi di intervento e relativa quantificazione della manodopera in ore occorrenti per le singole fasi di lavorazione in base ai tempiari delle riparazioni ufficiali delle case costruttrici;
- estratto del tempario ufficiale della casa costruttrice;
- targa e tipo del mezzo, settore di appartenenza del mezzo, chilometri al momento dell'intervento;
- termini di consegna dell'autoveicolo riparato.

Se nel corso dell'intervento l'Appaltatore accerta che i lavori da effettuare sull'autoveicolo sottoposto a manutenzione, comportano prestazioni aggiuntive - non prevedibili e non previste rispetto alle prestazioni riportate nel preventivo di spesa, dovrà immediatamente informare il Direttore dell'esecuzione contrattuale; quest'ultimo valuterà la convenienza o meno di dare corso alla riparazione autorizzando, per iscritto, l'Appaltatore alla prosecuzione e/o sospensione e/o cessazione di dette prestazione, sulla base di un nuovo preventivo di spesa sottoposto dall'Appaltatore stesso. A partire dalla data di ultimazione di ogni intervento risultante dalla relativa fattura, l'Appaltatore è tenuto a prestare la garanzia di sei mesi per gli interventi eseguiti sui veicoli, manodopera e ricambi sostituiti compresi.

Art. 1.2 Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

Nell'esecuzione del servizio l'Aggiudicatario assume la responsabilità inerente il ricovero/custodia dei mezzi in riparazione, per qualsiasi tipo di sinistro (furto, incendio, atto vandalico, calamità naturale ecc.) possa verificarsi durante la permanenza presso i propri locali (officina, parcheggio esterno, magazzino ecc.).

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, oppure derivanti da altri eventi che si possano verificare durante il ricovero dei mezzi presso l'officina (quali ad es. incendio, alluvione ecc) di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall' Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

L'Aggiudicatario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, stipulata con primaria Compagnia regolarmente autorizzata dall'Ivass all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo non inferiore ad € 1.000.000,00.

In alternativa, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Aggiudicatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 1.000.000,00.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la polizza dovrà comprendere anche i sottoindicati rischi:

- danni ai veicoli all'aperto;
- danni ai veicoli durante prove e/o collaudi;
- danni a veicoli in riparazione e manutenzione in caso di incendio, furto, esplosione, scoppio, atti vandalici;
- Rc per danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- Rc postuma. L'assicurazione è operante per i danni verificatisi dopo la consegna del veicolo al cliente, fino ad un massimo di 18 mesi, a seguito degli interventi effettuati. La garanzia comprende i danni a veicoli sottoposti a lavori di manutenzione, sostituzione, installazione, revisione, modificazione e ripristino, rifornimento e lavaggio compresi i danni derivanti da operazioni di movimentazione, sistemazione, sollevamento e derivanti da caduta dei veicoli da ponti sollevatori.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso di sostituzione del contratto.

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e sua eventuale proroga.

L'Aggiudicatario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

Gli eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie, limiti di indennizzo e/o esclusioni presenti in polizza restano a carico della Ditta aggiudicataria e non potranno essere opponibili all'Amministrazione.

Art. 1.3 Ubicazione dell'autofficina utilizzata per il servizio

Come espressamente indicato all'art. 21 del Disciplinare "Condizioni particolari di esecuzione" ed accettato dall'Aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, la condizione particolare di esecuzione di avere l'effettiva disponibilità di un'autofficina dedicata all'esecuzione del servizio, situata ad una distanza non superiore a 15 Km dalle sedi ARPAV sotto indicate (calcolata con GOOGLE MAPS), pena la mancata stipula del contratto:

per il Lotto 1	Padova, Via Ospedale Civile n. 24
per il Lotto 2	Belluno, Via Tomea n. 5
per il Lotto 3	Arabba (BL), Via Pradat n. 5
per il Lotto 4	Treviso, Via Santa Barbara n. 5/A
per il Lotto 5	Venezia - Mestre, Via Lissa n. 6
per il Lotto 6	Verona, Via Dominutti n. 8
per il Lotto 7	Vicenza, Via Zamenhoff n. 353
per il Lotto 8	Rovigo, Viale Della Pace n. 73

Art. 2 Importo, durata e opzioni dell'Accordo Quadro

L'importo totale, la durata e le opzioni dell'Accordo Quadro sono indicate agli artt. 3 e 4 del Disciplinare di gara.

Art. 3 Penalità

Per ogni giorno di ritardo successivo al terzo sulla data prevista o per la formulazione del preventivo o per la successiva consegna di ciascun autoveicolo, verrà applicata una penale dell'1‰ (unopermille) sull'ammontare netto contrattuale posto a base di gara per ciascun lotto.

Nel caso in cui il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Nel caso di ritardata consegna entro un "termine essenziale" per ARPAV - intendendosi per tale, un momento ben preciso in cui l'autoveicolo debba essere utilizzato per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Agenzia (es. mezzi dotati di apparecchiature per la rilevazione dell'inquinamento atmosferico ecc.) - preventivamente comunicato come tale e accettato dall'Appaltatore e riportato nell'autorizzazione all'intervento, sarà applicata una penale pari al doppio dei valori sopra indicati, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente Capitolato speciale,

verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento (RUP) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora ARPAV ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, ARPAV provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte.

L'importo delle penali non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale per ciascun lotto.

Art. 4 Cause di forza maggiore

Qualora il rispetto dei termini stabiliti non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione ad ARPAV mettendo a disposizione della stessa tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità di dare corso al servizio per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni.

ARPAV, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'Appaltatore le sue determinazioni, anche in merito all'applicazione delle penalità.

Art. 5 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento di apposite fatture elettroniche redatte secondo le norme fiscali vigenti.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, ARPAV procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 ARPAV procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.

Le fatture dovranno essere intestata ad ARPAV - Via Ospedale Civile n. 24 - 35121 PADOVA ed essere inviate esclusivamente al Sistema d'Interscambio, utilizzando il codice univoco UF67GD, e riportare il codice identificativo gara (CIG) e il conto corrente bancario dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sul quale verrà bonificato il pagamento. ARPAV è soggetta allo "split payment".

Art. 6 Garanzia definitiva

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della fornitura, deve costituire entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento, una garanzia denominata "garanzia definitiva", a norma dell'articolo 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, comma 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, salve le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa o inadempienza da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La garanzia definitiva verrà svincolata, entro i limiti previsti dall'art. 103, comma 5 del D.lgs. n.50/2016, nel seguente modo:

- 20% al termine di ciascuna annualità contrattuale;
- 20% a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso in cui l'importo massimo dell'accordo si esaurisca prima del quadriennio la garanzia sarà svincolata sino a concorrenza dell'80% e il rimanente 20% sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle altre disposizioni del richiamato articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 Subappalto

Il subappalto, se previsto dall'operatore economico in sede di offerta, è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Non costituiscono subappalto i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPAV, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPAV. Qualora l'Appaltatore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto. L'Appaltatore comunica ad ARPAV, durante l'esecuzione del contratto e prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. ARPAV corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 105, co. 13 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 8 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, ARPAV ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente

eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 in base al quale il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
2. ARPAV ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia. ARPAV effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

8.1 Risoluzione

1. ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) sono state superate le soglie fissate da ARPAV nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016.
 - d) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - e) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

- dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - i) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;
 - j) nei casi di cui: agli articoli: "Penalità" (Art. 3), "Recesso" (Art. 8), "Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore" (Art. 13), "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" (Art. 14), "Garanzia definitiva" (Art. 6), "Subappalto" (Art. 7), "Risoluzione" (Art. 8.1), "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito" (Art. 10) e "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro" (Art. 15). Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui ARPAV accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore a una delle obbligazioni assunte tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, ARPAV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di ARPAV al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, ARPAV assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ARPAV, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, ARPAV stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto di ARPAV al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire ad ARPAV tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, lo stesso è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da ARPAV per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove ARPAV non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
9. ARPAV, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore originario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 9 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche nonché le varianti sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica dell'Accordo Quadro potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal RUP.

ARPAV in caso di aumento del fabbisogno dei servizi, si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 in corso di vigenza contrattuale, di aumentare il valore massimo stimato di ciascun lotto dell'Accordo Quadro fino alla soglia massima del 20%.

Art. 10 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARPAV al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 Direttore dell'esecuzione contrattuale

ARPAV, prima della stipula del contratto relativo a ciascun lotto, nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale per ciascun lotto che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 12 Referente dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà indicare, entro 5 gg. dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico (anche di cellulare) di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con l'ARPAV, impegnandosi altresì a comunicare eventuali variazioni ad ARPAV.

Art. 13 Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri

relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ARPAV, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARPAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare ad ARPAV ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad ARPAV entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di ARPAV.

Art. 14 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.

ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate a operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto attuativo dell'Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Art. 16 Responsabilità per infortuni e danni - obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto di ARPAV e/o di terzi, in virtù del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto attuativo dell'Accordo Quadro.

Art. 17 Definizione delle controversie

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova.

Art. 18 Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ALLEGATO 1

LOTTO 1 – autoveicoli dislocati in zona di PADOVA

	Tipo Veicolo	Marca	Modello	Targa	Alimentazione	REFERENTE ARPAV	Localizzazione	indirizzo
1	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	DT731CH	Benzina	DALL'ARMELLINA	DRST PARCH-03	Parcheggio - Via Marconi, 55 - 35037 Teolo (PD)
2	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV211PG	Diesel	DALL'ARMELLINA	DRST PARCH-03	Parcheggio - Via Marconi, 55 - 35037 Teolo (PD)
3	Autovettura	FIAT	SEDICI	DV624PL	Diesel	DALL'ARMELLINA	DRST PARCH-03	Parcheggio - Via Marconi, 55 - 35037 Teolo (PD)
4	Autocarro	FIAT	DUCATO	DJ676CP	Benzina/Metano	PULZE	PD LABOR-01	Laboratorio mobile aria "Ducato Aria" targa DJ676CP - posizionato nel territorio
5	Laboratorio mobile	FORD	TRANSIT (CARIPARO)	DL135GH	Diesel	PULZE	PD LABOR-03	Laboratorio mobile aria "Cariparo" targa DL135GH - posizionato nel territorio
6	Laboratorio mobile	FIAT	DUCATO	AS557BL	Benzina	PULZE	PD LABOR-04	Laboratorio mobile aria "Mezzo Mobile 2" targa AS557BL - posizionato nel territorio
7	Rimorchio	GEPA CAR	MTE2 300/15 T	AD44907		PULZE	PD LABOR-05	Laboratorio mobile aria "Carrello" targa AD44907 - posizionato nel territorio
8	Laboratorio mobile	RENAULT	TRAFIC	DH486ZW	Diesel	PULZE	PD LABOR-06	Laboratorio mobile aria "Mezzo Mobile Fisica" targa DH486ZW - posizionato nel territorio
9	Autovettura	FIAT	PUNTO	CV718RD	Benzina/Metano	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
10	Autovettura	FIAT	DOBLO'	DD314NH	Benzina/Metano	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
11	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DT659CH	Diesel	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
12	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DT662CH	Diesel	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
13	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV064CM	Diesel	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
14	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV065CM	Diesel	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
15	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV066CM	Diesel	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
16	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV067CM	Diesel	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
17	Autocarro	FIAT	SCUDO	DV292CM	Diesel	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
18	Autovettura	FIAT	PANDA	DV366CM	Benzina/Metano	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
19	Autovettura	FIAT	PANDA	DV367CM	Benzina/Metano	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
20	Autovettura	FIAT	SEDICI 4X4	DV623PL	Diesel	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
21	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EP367LM	Benzina/Metano	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
22	Autovettura	FIAT	QUBO	FL939AE	Benzina/Metano	PULZE	PD PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
23	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	DT419CC	Benzina	PULZE	PD PARCH-02	Parcheggio - Via Principe Amedeo, 15 - 35042 Este (PD)
24	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	DT420CC	Benzina	PULZE	PD PARCH-02	Parcheggio - Via Principe Amedeo, 15 - 35042 Este (PD)
25	Autovettura	FIAT	PANDA	DV368CM	Benzina/Metano	PULZE	PD PARCH-02	Parcheggio - Via Principe Amedeo, 15 - 35042 Este (PD)
26	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	DT422CC	Benzina	PULZE	PD PARCH-03	Parcheggio - Via Cosma, 1 - 35012 Camposampiero (PD)

27	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV068CM	Diesel	PULZE	PD PARCH-03	Parcheggio - Via Cosma, 1 - 35012 Camposampiero (PD)
28	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EP368LM	Benzina/Metano	SARDENA	SEDE PARCH-01	Parcheggio - Via Ospedale, 24 - 35121 Padova
29	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EP386LK	Diesel	SARDENA	SEDE PARCH-03	Parcheggio APS - Via Sarpi - PADOVA
30	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV197PG	Diesel	SARDENA	SEDE PARCH-04	Parcheggio - Via Diaz, 7 - 36071 Arzignano (VI)
31	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DT657CH	Diesel	SARDENA	SEDE PARCH-05	Parcheggio - Via Rezzonico, 41 - 35131 PADOVA
32	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EP387LK	Diesel	SARDENA	SEDE PARCH-05	Parcheggio - Via Rezzonico, 41 - 35131 PADOVA
33	Autovettura	FIAT	ULISSE	CS829WR	Diesel	SARDENA	SEDE PARCH-06	Parcheggio APS "Fiera Nord" - PADOVA

LOTTO 2 – autoveicoli dislocati in zona di BELLUNO

1	Laboratorio mobile	FORD	W GM8H TRANSIT	DG859KG	Diesel	GNECH	BL LABOR-01	Laboratorio mobile aria "Mezzo Mobile 1" targa DG859KG - posizionato nel territorio
2	Laboratorio mobile	FIAT	DOBLO'	DR783PR	Diesel	GNECH	BL LABOR-02	Laboratorio mobile aria "Mezzo Mobile 2" targa DR783PR - posizionato nel territorio
3	Rimorchio	CARRELLO PER BARCA		AD64551		GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
4	Autocarro	FIAT	DUCATO	CW057TA	Benzina	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
5	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DF740CD	Benzina	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
6	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DS079LE	Diesel	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
7	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EP385LK	Diesel	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
8	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EX811FD	Diesel	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
9	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EX812FD	Diesel	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
10	Autovettura	FIAT	QUBO	FJ080XV	Benzina/Metano	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
11	Autocarro	DACIA	DOKKER	FK054XG	Diesel	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
12	Autovettura	FIAT	QUBO	FL942AE	Benzina/Metano	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
13	Autovettura	JEEP	RENEGADE	FZ206BL	Diesel	GNECH	BL PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
14	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DS080LE	Diesel	GNECH	BL PARCH-02	Parcheggio - Via Borgo Ruga, 30 - 32032 Feltre (BL)
15	Autovettura	FIAT	PUNTO	DV127PG	Diesel	GNECH	DRST PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
16	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EX791FD	Diesel	GNECH	DRST PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
17	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EP711YF	Diesel	GNECH	DRST PARCH-01	Parcheggio - Via Tomea, 5 - 32100 Belluno
18	Autocarro	FIAT	DOBLO'	CY413JC	Benzina/Metano	GNECH	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
19	Autocarro	ROVER	LAND ROVER LD 90 HTC	BL261503	Diesel	GNECH	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza

LOTTO 3 – autoveicoli dislocati in zona di ARABBA

1	Macchina operatrice	VENIERI	VF 1.33 - MINIPALA	BLAE251	Diesel	PALLA	DRST PARCH-04	Parcheggio - Via Pradat, 5 - 32020 Arabba (BL)
2	Autovettura	NISSAN	PRIMASTAR	DH398NN	Diesel	PALLA	DRST PARCH-04	Parcheggio - Via Pradat, 5 - 32020 Arabba (BL)
3	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EX798FD	Diesel	PALLA	DRST PARCH-04	Parcheggio - Via Pradat, 5 - 32020 Arabba (BL)
4	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EX807FD	Diesel	PALLA	DRST PARCH-04	Parcheggio - Via Pradat, 5 - 32020 Arabba (BL)
5	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	FH100RS	Benzina	PALLA	DRST PARCH-04	Parcheggio - Via Pradat, 5 - 32020 Arabba (BL)
6	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	FH101RS	Benzina	PALLA	DRST PARCH-04	Parcheggio - Via Pradat, 5 - 32020 Arabba (BL)
7	Autocarro	MITSUBISCHI	L200	GB331MV	Diesel	PALLA	DRST PARCH-04	Parcheggio - Via Pradat, 5 - 32020 Arabba (BL)

LOTTO 4 – autoveicoli dislocati in zona di TREVISO

1	Rimorchio	RIMORCHIO	LABORATORIO MOBILE	AC84948		TUBIANA	TV LABOR-01	Laboratorio mobile aria "Rimorchio" targa AC84948 - posizionato nel territorio
2	Laboratorio mobile	FORD	TRANSIT	DD282KN	Diesel	TUBIANA	TV LABOR-02	Laboratorio mobile aria "Passante 1" targa DD282KN - posizionato nel territorio
3	Autovettura	FIAT	DOBLO'	CL287YJ	Diesel	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
4	Autovettura	FIAT	PUNTO	CV745RD	Benzina/Metano	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
5	Autocarro	FIAT	DOBLO'	CW080ZY	Benzina/Metano	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
6	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	CY369HY	Benzina	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
7	Autocarro	FIAT	DOBLO'	CY410JC	Benzina/Metano	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
8	Autocarro	FIAT	DOBLO'	CY594JE	Benzina/Metano	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
9	Autocarro	FIAT	DUCATO 4X4	DF052VL	Diesel	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
10	Autocarro	LAND ROVER	FREELANDER 2	DS949XG	Diesel	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
11	Autocarro	LAND ROVER	FREELANDER 2	DS950XG	Diesel	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
12	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV198PG	Diesel	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
13	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV199PG	Diesel	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
14	Autovettura	FIAT	QUBO	FJ081XV	Benzina/Metano	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
15	Autocarro	DACIA	DOKKER	FJ336PT	Diesel	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
16	Autovettura	FIAT	QUBO	FL943AE	Benzina/Metano	TUBIANA	TV PARCH-01	Parcheggio - Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso

LOTTO 5 – autoveicoli dislocati in zona di VENEZIA

1	Autocarro	FIAT	DUCATO	DF134VL	Diesel	GNECH	DRST PARCH-05	Parcheggio - Via Paolucci, 34 - 30175 Venezia-Marghera (VE)
2	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EP705YF	Diesel	GNECH	DRST PARCH-05	Parcheggio - Via Paolucci, 34 - 30175 Venezia-Marghera (VE)
3	Autocarro	DACIA	DOKKER	FK055XG	Diesel	GNECH	DRST PARCH-05	Parcheggio - Via Paolucci, 34 - 30175 Venezia-Marghera (VE)
4	Laboratorio mobile	FORD	TRANSIT	DD962KN	Diesel	ROSSI	ORAR LABOR-02	ORAR, laboratorio mobile aria "Passante 2" targa DD962KN - posizionato nel territorio
5	Laboratorio mobile	FIAT	DOBLO'	CY407JC	Benzina/Metano	ROSSI	ORAR LABOR-03	ORAR, laboratorio mobile aria targa CY407JC - posizionato nel territorio
6	Laboratorio mobile	FIAT	DOBLO'	CY408JC	Benzina/Metano	ROSSI	ORAR LABOR-04	ORAR, laboratorio mobile aria targa CY408JC - posizionato nel territorio
7	Laboratorio mobile	FIAT	DOBLO'	CY409JC	Benzina/Metano	ROSSI	ORAR LABOR-05	ORAR, laboratorio mobile aria targa CY409JC - posizionato nel territorio
8	Laboratorio mobile	FIAT	DAILY	VE513891	Diesel	ROSSI	VE LABOR-01	Laboratorio mobile aria "Bianco" targa VE513891 - posizionato nel territorio
9	Laboratorio mobile	IVECO	FIAT 79	VE710904	Diesel	ROSSI	VE LABOR-02	Laboratorio mobile aria "Verde" targa VE710904 - posizionato nel territorio
10	Autocarro	FIAT	DUCATO	DF729CD	Diesel	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
11	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DM046PE	Diesel	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
12	Autovettura	FIAT	DOBLO'	DN897WP	Diesel	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
13	Autovettura	FIAT	DOBLO'	DT310BX	Benzina	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
14	Autovettura	FIAT	DOBLO'	DT311BX	Benzina	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
15	Autovettura	FIAT	DOBLO'	DT389BX	Benzina	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
16	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DT414BX	Diesel	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
17	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	DT421CC	Benzina	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
18	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DT492BX	Diesel	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
19	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DT493BX	Diesel	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
20	Autovettura	FIAT	DOBLO'	DT586BX	Benzina	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
21	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EP373LM	Benzina/Metano	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
22	Autocarro	RENAULT	KANGOO	ET542LB	Benzina/GPL	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
23	Autocarro	MITSUBISHI	KA0T L200 4X4	EX157JT	Diesel	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
24	Autocarro	FIAT	DOBLO'	EX810FD	Diesel	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
25	Autocarro	DACIA	DOKKER	FK053XG	Diesel	ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre
26	Rimorchio	CRESCI RIMORCHI	N1800BC	XA035MA		ROSSI	VE PARCH-01	Parcheggio - Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre

LOTTO 6 – autoveicoli dislocati in zona di VERONA

1	Laboratorio mobile	FORD	TRANSIT	DD963KN	Diesel	FERARESE	VR LABOR-03	Laboratorio mobile aria targa DD963KN - posizionato nel territorio
2	Autocarro	FIAT	DOBLO'	CY595JE	Benzina/Metano	FERARESE	VR PARCH-01	Autorimessa interrata - Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
3	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DR367RC	Diesel	FERARESE	VR PARCH-01	Autorimessa interrata - Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
4	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DR774PR	Diesel	FERARESE	VR PARCH-01	Autorimessa interrata - Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
5	Autocarro	RENAULT	TRAFIC	EC241WF	Diesel	FERARESE	VR PARCH-01	Autorimessa interrata - Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
6	Autovettura	FIAT	QUBO	FL940AE	Benzina/Metano	FERARESE	VR PARCH-01	Autorimessa interrata - Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
7	Laboratorio mobile	FIAT	DAILY	VR887414	Diesel	FERARESE	VR PARCH-01	Autorimessa interrata - Via Dominutti, 8 - 37135 Verona

LOTTO 7 – autoveicoli dislocati in zona di VICENZA

1	Laboratorio mobile	FIAT	IVECO	VI619282	Diesel	RIGON	VI LABOR-01	Laboratorio mobile aria targa VI619282 - posizionato nel territorio
2	Laboratorio mobile	NISSAN	TRADE	AT651FZ	Diesel	RIGON	VI LABOR-02	Laboratorio mobile aria targa AT651FZ - posizionato nel territorio
3	Laboratorio mobile	FIAT	SCUDO	CS610HL	Benzina	RIGON	VI LABOR-03	Laboratorio mobile aria targa CS610HL - posizionato nel territorio
4	Autocarro	OPEL	MOVANO	BV485CV	Diesel	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
5	Autovettura	FIAT	DOBLO'	CV760SV	Diesel	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
6	Autocarro	FIAT	DOBLO'	CW078ZY	Benzina/Metano	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
7	Autocarro	FIAT	DOBLO'	CW079ZY	Benzina/Metano	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
8	Autovettura	FIAT	SEDICI 4X4	DS168LE	Diesel	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
9	Autovettura	FIAT	SEDICI 4X4	DS169LE	Diesel	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
10	Autocarro	FIAT	SCUDO	DS171LE	Diesel	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
11	Autocarro	RENAULT	KANGOO	ET541LB	Benzina/GPL	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
12	Autocarro	DACIA	DOKKER VAN	FL322CL	Diesel	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
13	Autovettura	FIAT	QUBO	FL941AE	Benzina/Metano	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
14	Autocarro	DACIA	DOKKER	FP622GE	Diesel	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
15	Autocarro	DACIA	DOKKER	FP623GE	Diesel	RIGON	VI PARCH-01	Parcheggio - Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza
16	Autocarro	FIAT	DOBLO'	CN877NK	Benzina	RIGON	VI PARCH-02	Parcheggio - Via Diaz, 7 - 36071 Arzignano (VI)
17	Autovettura	FIAT	DOBLO'	CV762SV	Diesel	RIGON	VI PARCH-02	Parcheggio - Via Diaz, 7 - 36071 Arzignano (VI)

18	Autocarro	RENAULT	KANGOO	DJ532BA	Benzina	RIGON	VI PARCH-03	Parcheggio - Via Cereria, 15 - 36061 Bassano del Grappa
19	Autovettura	FIAT	SEDICI 4X4	DS170LE	Diesel	RIGON	VI PARCH-03	Parcheggio - Via Cereria, 15 - 36061 Bassano del Grappa

LOTTO 8 – autoveicoli dislocati in zona di ROVIGO

1	Laboratorio mobile	FIAT	DAILY	CN063FX	Diesel	MIOTTO	RO LABOR-01	Laboratorio mobile aria "Mezzo Mobile New" targa CN063FX - posizionato nel territorio
2	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DV212PG	Diesel	MIOTTO	RO PARCH-01	Parcheggio - Viale della Pace, 73 - 45100 Rovigo
3	Autovettura	FIAT	QUBO	FJ082XV	Benzina/Metano	MIOTTO	RO PARCH-01	Parcheggio - Viale della Pace, 73 - 45100 Rovigo